



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

Prot. e data in intestazione

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;
- VISTO** il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.M. n. 921 del 18.12.2014 pubblicato sulla G.U. n. 91 del 20 aprile 2015 - suppl. ordinario n.19, concernente l'organizzazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
- VISTO** il D.P.C.M. n. 166 dell'14.12.2020 riguardante il regolamento di organizzazione del MIUR ed in particolare l'art.7 recante disposizioni sugli Uffici Scolastici Regionali;
- VISTA** la nota MI prot. n. AOODGPER/9787 del 10 marzo 2022 avente per oggetto: *“Decreto Ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022 - Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.”*, con la quale l'Amministrazione centrale ha trasmesso lo stesso DM, con relativi allegati, richiamando i termini per la presentazione delle istanze con l'apposita procedura on-line;
- VISTO** il DM 60/2022, con particolare riferimento all'art. 3 *“Norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado- cl. A-56”*, che al comma 4 dispone che *“La valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle graduatorie ad esaurimento distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento sul conferimento delle supplenze, di cui al decreto ministeriale 131 del 13 giugno 2007”*;
- VISTO** l'art. 9 *“Modalità di presentazione delle domande”*, del precitato DM 60/2022, che al comma 1 prevede che *“La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva e di scioglimento della riserva, dovrà essere presentata alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2019/2020, 2020/21 e 2021/2022”*;
- VISTO** il comma 2 dell'appena citato art. 9, che in merito alla presentazione della domanda così recita *“La domanda di reinserimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) dovrà essere presentata alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico dalle cui graduatorie ad esaurimento il candidato era stato cancellato, salvo che il candidato medesimo non*



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

intenda chiedere contestualmente il trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia.”;

VISTO l'art. 10 “*Graduatorie di istituto di I fascia*” che fornisce disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di I fascia per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;

VISTO l'art. 12 del più volte citato DM per le disposizioni in merito alla corretta pubblicazione delle graduatorie provinciali;

ATTESA l'esigenza di garantire il puntuale ed ordinato espletamento delle procedure di cui al presente provvedimento;

D E C R E T A

Art. 1) Agli Uffici Scolastici Territoriali di questa Direzione Generale, ciascuno per la provincia di propria competenza, è delegato l'espletamento delle procedure e degli adempimenti di cui al richiamato DM 60/2022 per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali, indicate in premessa, e sotto indicati a titolo esemplificativo:

- 1) Esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati;
- 2) pubblicazione delle graduatorie provvisorie ed esame eventuali reclami;
- 3) emanazione dei decreti di inammissibilità o di nullità della domanda e di esclusione dalla procedura;
- 4) approvazione delle graduatorie definitive utili, successivamente, per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato dei candidati utilmente collocati in graduatoria;

Art. 2) A norma dell'art. 5, c. 4, DM 131/07, come richiamato dal comma 4 dell'art. 3 del DM 60/2022 meglio specificato in premessa, la valutazione dei titoli artistici relativi alle graduatorie di strumento musicale nella scuola secondaria di I grado sarà effettuato dall'apposita Commissione istituita a livello provinciale.

I dirigenti degli Uffici territoriali garantiranno la costituzione, l'insediamento e l'operatività di dette commissioni secondo una tempistica congruente con le fasi di pubblicazione delle graduatorie; in merito alla valutazione dei titoli artistici, si richiamano i contenuti del DM 60/2022 e delle note ministeriali in esso richiamate;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

Art. 3) L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, con le modalità e le indicazioni di cui al DM 60/2022, rientrano nelle competenze delle istituzioni scolastiche.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web della scrivente Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it), nella sezione dedicata al personale docente.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Silipo

- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell'USR Puglia
- Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della regione Puglia
- Alle OO.SS. comparto scuola – regione Puglia
- Al sito web - NDG